



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 365 DEL 04.12.2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Accordo Quadro per somministrazione a tempo determinato – Personale in somministrazione per temporanee esigenze dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la Determinazione congiunta n. 8 del 26.10.2016 con la quale è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di durata biennale, rinnovabile di un anno dell'importo complessivo di € 9.500.000,00;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Richiamata la Determinazione congiunta n. 1 del 20.03.2019 con la quale è stata attivata l'opzione della durata di 12 mesi, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro per la fornitura del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato";

Dato atto che l'oggetto dell'appalto è la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante conclusione di contratti individuali di lavoro del personale appartenente alle categorie del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, al fine di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio;

Dato atto che l'accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze di servizio degli Uffici Speciali, ma solo il loro prezzo e tipologia;

Dato atto altresì che con l'operatore economico sottoscrittore dell'accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo, specifici contratti di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla agenzia aggiudicataria e che l'importo dell'accordo quadro e, quindi, la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 9.500.000,00 (IVA esclusa);

Dato atto che in esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con l'accordo quadro, l'agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta della Stazione Appaltante, una o più somministrazioni singole o plurime;

Considerato che allo stato attuale persistono le condizioni e ricorrono i presupposti per il ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato i quali devono essere individuati *"nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore"*, da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore caratterizzate dalla temporaneità dell'esigenza;

Richiamata la determina n. 133 del 31.05.2019 con cui si chiedeva alla società Randstad Italia Spa di avvalersi di n. 2 unità, con profilo di ingegnere, al fine di accelerare i processi di ricostruzione e di sopperire alla carenza cronica di personale. Tale unità di personale sono assunte fino alla data del 31/12/2019;

Considerato che oltre alle due unità di personale in questione, ne è stata selezionata un'altra in sostituzione di un lavoratore dimissionario;

Ritenuto necessario prorogare i tre contratti in questione, al fine di garantire continuità ai processi di ricostruzione;

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di € 45.000,00 per un periodo fra il 01.01.2020 e il 31.03.2020;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi stanziati dalla Delibera Cipe n. 55/2018 per l'assistenza tecnica;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni di cui in premessa, costituenti tutte presupposto di legittimità e merito del presente provvedimento;
2. di richiamare l'Accordo Quadro con Randstad Italia s.p.a., sottoscritto in data 12.04.2017, della durata di 24 mesi rinnovato di ulteriori 12 mesi, il quale disciplina i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalle Parti;
3. di dare atto che ricorrono i presupposti per il ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato i quali devono essere individuati "nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore", da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore caratterizzate dalla temporaneità dell'esigenza;
4. di prorogare la somministrazione delle n. 3 delle unità di personale con profilo di ingegnere fino al 31 marzo 2020;
5. di impegnare l'importo complessivo di € 45.000,00 per un periodo fra il 01.01.2020 e il 31.03.2020 a valere sui fondi stanziati dalla Delibera Cipe n. 55/2018, con impegno 30.01.07;
6. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale.

L'Aquila, 4 dicembre 2019

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano